



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Trento

Sezione prima civile

La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori

Magistrati:

dott. Fabio Maione	Presidente relatore
dott. Maria Grazia Zattoni	Giudice
dott. Laura Paolucci	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione depositato in data 17/11/2016 ed iscritta a ruolo al N. 335/2016 R.G. promossa da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Via Paoli, 33 38068 Rovereto ITALIA, presso l'avv. MARSILI CINZIA (MRSCNZ63A71H612S) che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in grado di appello

APPELLANTE

contro:

MINISTERO DELL'INTERNO (97149560589), elettivamente domiciliato in LARGO PORTA NUOVA 9 38100 TRENTO, presso l'avv. AVVOCATURA / STAATSADVOKATUR DELLO STATO DI TRENTO (ADS80022790226) che lo rappresenta e difende ex lege

APPELLATO



Con l'intervento del Procuratore Generale in sede.

Oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE APPELLANTE:

Piaccia all'Ecc.ma Corte:

NEL MERITO

riformare in toto per i motivi tutti esposti in narrativa l'ordinanza del Tribunale di Trento, emessa il 15.10.2016, depositata il 18.10.2016 e comunicata in pari data a mezzo PEC e, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, annullare il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Verona del 26.11.2015, seduta del 24.11.2015, notificatogli in data 21.01.2016, emesso nei confronti di [REDACTED] in quanto illegittimo nella parte in cui nega il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria in quanto illegittimo per i motivi precedentemente esposti e, per l'effetto, in via pregiudiziale: dichiararsi l'illegittimità dell'atto opposto per omessa comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento e dell'indicazione del titolare del procedimento medesimo di cui all'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, espressamente richiamata dall'art. 18 del d.lgs. 25/2008; in via principale: riconoscere lo status di rifugiato; in via subordinata: riconoscere lo status di "protezione sussidiaria" ai sensi del Capo IV art 14 del D.Lgs del 251/2007; in via ulteriormente subordinata: riconoscere la protezione umanitaria ex articolo 5 comma 6 del D.lvo 286/98, invitando la Questura competente e dunque la Questura di Trento, luogo di dimora del ricorrente, a rilasciare il suddetto permesso per "protezione umanitaria".

In via istruttoria: nel denegato caso in cui la Corte ritenesse allo stato non accoglibili le domande avanzate e/o non adeguatamente provate le circostanze fondanti le domande proposte, si insiste per l'audizione dello stesso richiedente asilo con l'ausilio di traduttore della lingua locale da lui effettivamente conosciuta (bengalese). Si insiste inoltre per l'ammissione di prova per testi sulle circostanze tutte dedotte in narrativa del ricorso in primo grado "In fatto", da considerarsi qui



integralmente trascritte e capitolate quali capitoli di prova premessa la dicitura "Vero che", espunti eventuali giudizi, con riserva di indicare i testi da escutere entro prefigendo termine.

In ogni caso con condanna di controparte alla rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre Iva e Cnap come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore che ha anticipato le stesse.

DI PARTE APPELLATA

Piaccia all'Ecc.ma Corte respingere il gravame e confermare il provvedimento impugnato. Spese di causa interamente rifuse.

Del P.G.

Respingersi l'appello in quanto infondato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED] con ricorso ex artt. 35 d.lgl. 25/2008, 19 D.lgs 150/2011 e 702 bis c.p.c. chiedeva al Tribunale di Trento l'annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona emesso in data 26/11/2016; l'accertamento del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art 14 d.lgs 251/2007 ed in via di ulteriore subordine il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art 5 comma 6 d.lgs286/98.

L'appellante esponeva le ragioni che lo avevano indotto a chiedere la protezione internazionale deducendo quanto esattamente esposto dal primo giudice nel provvedimento gravato:

Verona pronunciato in data 26/11/2016, notificato in data 21/01/2017
Sosteneva, invero, il ricorrente: 1) di essere nato il 29/12/1990 a Munshigonj, in Bangladesh; 2) di avere genitori viventi, un fratello e tre sorelle sposate; 3) di essere vissuto dal 2007 al 2010 a Singapore; 4) di essere tornato in Bangladesh nel marzo del predetto anno e di essere emigrato in Libia nel 2012.

... lasciare il paese d'origine



Hashara e proprietario terriero) e il fratello.

A seguito dei violenti scontri che ne scaturivano, nel corso dei quali rimanevano uccisi alcuni poliziotti, la polizia procedeva a denunciare i capi organizzatori e ad arrestare alcuni facinorosi.

Così, poiché sia lui, che il padre e il fratello, venivano denunciati, essi, temendo di essere arrestati, si rifugiavano a Dhaka presso i nonni.

Con il passare dei mesi, tuttavia, la situazione economica del ricorrente si faceva sempre più precaria, per cui, all'inizio del 2012, decideva di trasferirsi in Libia, dove rimaneva fino all'Ottobre del 2014, svolgendo lavori saltuari presso vari hotel, fin quando, a causa della guerra civile che nel frattempo era scoppiata, da Bengasi si imbarcava alla volta dell'Italia, che raggiungeva attraverso la costa sicula.

... ai sensi dell'art.19 DLgs

Non si costituiva il Ministero dell'Interno, rimasto contumace. Interveniva invece il Pubblico Ministero con comparsa depositata in data 16/05/2016.

Con l'ordinanza qui impugnata il Tribunale di Trento respingeva il ricorso, pur rilevando la sostanziale credibilità del racconto, ma escludendo invece la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché della protezione sussidiaria ex art. lett. g del d.lgs 251/2007 e del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria ex art 5 comma 6 d.lgs 286 del 1998; compensava peraltro integralmente le spese di lite.

Proponeva appello avverso detta decisione il soccombente, spiegando le conclusioni come in epigrafe riportate.

Si costituiva ritualmente in giudizio il Ministero degli interni- Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione Internazionale di Verona, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.

Interveniva il Procuratore Generale chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, passata una prima volta la causa in decisione e chiesta, con ordinanza in data 20/07/2017 una relazione aggiornata al Ministero dell'Interno sulla situazione della zona di provenienza dell'appellante (distretto di Munshiganj, Bangladesh e, più precisamente, dal villaggio di Alampur, nella questura di Sehenagar), all'udienza del 21/12/2017 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa a decisione assegnando i termini di rito per lo scambio di conclusionali e repliche.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Convieni esaminare le doglianze dell'appellante seguendo l'ordine delle censure da lui via via proposte.

1) Illegittimità dell'atto per violazione del diritto di difesa per omessa comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento e dell'indicazione del titolare del procedimento medesimo

A dire dell'appellante il provvedimento amministrativo della Commissione Territoriale avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, espressamente richiamata dall'art. 18 del d.lgs. 25/2008, pena l'invalidità del provvedimento. In particolare il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'Ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, stante la devoluzione piena alla cognizione del Giudice, avrebbe avuto l'efficacia di sanare l'omessa corretta instaurazione del procedimento; ciò in quanto il ricorrente, qualora avesse correttamente ricevuto l'avviso in questione, avrebbe *potuto meglio articolare le sue difese, decidere di farsi assistere anche innanzi alla Commissione da un difensore e portare con sé un traduttore di propria fiducia che avrebbero potuto accompagnarlo all'audizione e meglio assicurare la correttezza della traduzione ivi effettuata e di conseguenza la tutela dei diritti dell'interessato. Alla luce dell'importanza che riveste quanto riferito dal richiedente protezione internazionale innanzi alla Commissione, non vi è alcun dubbio che l'assistenza di un difensore avrebbe potuto aiutare l'interessato a chiarire alcuni punti che il traduttore ufficiale non ha saputo fedelmente riportare.*

Parte appellata non ha in alcun modo replicato a detta doglianza che, peraltro, questa Corte ritiene assolutamente infondata.

Del tutto corretto, infatti, è il rilievo del primo giudice secondo cui il provvedimento giurisdizionale scaturito dall'opposizione alla pronunzia della Commissione presa all'esito di un procedimento amministrativo non è volto al controllo delle regole di quest'ultimo, bensì previo un riesame complessivo del merito della vicenda ed all'esito della valutazione delle prove assunte, si sostituisce ad esso in tutto e per tutto, concludendosi con una ordinanza, impugnabile, che deve dare necessariamente conto, accogliendole o respingendole, delle ragioni dell'opponente il quale,



evidentemente, in questa fase processuale ha modo di esporle con tutte le garanzie che la legge processuale civile gli consente.

2) Illegittimità dell'atto per omessa traduzione dell'ordinanza del Tribunale di Trento nella lingua conosciuta dal ricorrente

Sostiene l'appellante che secondo i principi Costituzionali (artt. 24 e 111) e CEDU (art. 6) egli avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di conoscere gli atti e gli esiti del procedimento giurisdizionale, e che *la mancata traduzione mette l'interessato nella impossibilità di adeguatamente e tempestivamente difendersi, con irrimediabile lesione del diritto di difesa.*

La doglianza è priva di pregio.

In tema di protezione internazionale l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla Commissione Territoriale nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti alla autorità giudiziaria italiana ordinaria è prevista dalla normativa al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Nel caso di specie, l'appellante si è limitato ad un rilievo del tutto generico, lamentando una violazione del diritto di difesa in realtà inesistente dal momento che malgrado la mancata traduzione integrale egli ed il difensore sono stati ugualmente in grado di presentare tempestivamente il ricorso, motivando in concreto sotto ogni profilo il contenuto del provvedimento impugnato.

3) Difetto e contraddittorietà della motivazione - erronea valutazione dei fatti e delle prove prodotte in giudizio, erronea applicazione dell'art. 2 co. 1 lett. e), artt. 3, 5, 6, 7, 8 ed 11 del D.Lgs 251/2007, art. 2 co1 lett. d) ed e) D.Lgs. 25/2008 – status di rifugiato –

Si lamenta l'appellante per il fatto che il primo giudice, pur avendo riconosciuto espressamente che “le vicende personali narrate dal ricorrente – manifestazione di protesta; scontri con la polizia; fuga per timore di essere arrestato dalla polizia -” debbono ritenersi “ragionevolmente veritiere alla luce della coerenza e costanza nella dichiarazione resa fin dall’inizio dal richiedente, della immediatezza della presentazione della richiesta di protezione, della dovizia di particolari forniti, nonché della parziale prova documentale prodotta”, ciò nonostante abbia poi concluso che quelli descritti dall’opponente “non possono essere qualificate



come atti persecutori” e che egli non avrebbe comunque provato “la concretezza e l’attualità del pericolo grave che incombe su di lui”.

Va ricordato a questo punto che preliminare all’esame di ogni altra questione è la verifica della situazione relativa allo Stato ed alla regione di provenienza dell’appellante (distretto di Munshiganj, Bangladesh e, più precisamente, villaggio di Alampur, nella questura di Sehenagar).

Dalle informazioni aggiornate, acquisite in particolare a seguito della richiesta rivolta al Ministero dell’Interno da questa Corte risulta che, a parte l’omicidio in piena di due donne, tra cui una custode di un santuario, avvenuto per ragioni e ad opera di soggetti rimasti sconosciuti, nel distretto di provenienza dell’interessato l’unico motivo di scontro tra la maggioranza della popolazione, dedita all’agricoltura, e le forze governative è consistita nel dissenso della prima all’esecuzione del progetto del Governo di costruire l’aeroporto internazionale di Bangabandhu, dissenso sfociato peraltro in numerose manifestazioni violente, comportanti in un caso l’uccisione di un poliziotto e il ferimento di una cinquantina di manifestanti .

Tanto esposto in merito alla situazione del paese di provenienza dell’appellante va a questo punto premesso che nella valutazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, come pure della protezione sussidiaria, e di quella umanitaria, non si può assolutamente prescindere, in mancanza di elementi probatori a fondamento della prospettazione difensiva, quanto meno dalla valutazione della attendibilità e credibilità soggettiva del racconto (v. Cass. 26641/2016).

In ordine alla verosimiglianza e credibilità del racconto dell’odierno appellante, che benché affermata dal tribunale e non contestata né dal Ministero convenuto, né dal P.G., va in ogni caso valutata, ritiene la Corte necessario richiamare i principi enucleati dalla giurisprudenza europea e nazionale.

“La valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce dell’art.3, comma 5, del d.lgs. 19 novembre 2007, n.251, è vincolata ai criteri indicati dalla lettera a) e d) e deve essere compiuta in modo unitario (lettera e), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma, non potendo lo scrutinio finale essere fondato sull’esclusiva rilevanza di un elemento isolato, specie se si tratta di una mera discordanza cronologica sulla indicazione temporale di un fatto e non sul suo mancato accadimento.(così cass.2013 n.8282). E “Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano



suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese (così Cass. 2013 n8282).

Fatta applicazione dei suesposti criteri ritiene la Corte, condividendo la decisione del primo Giudice, che effettivamente non vi siano motivi per non ritenere credibili le dichiarazioni rese dall'appellante in ordine alle circostanze che lo hanno indotto a lasciare il suo paese di origine davanti alla commissione, e delle quali i fatti esposti nel ricorso costituiscono la mera specificazione, senza che sia rilevabile alcuna contraddizione, pur ove non suffragate da riscontri probatori, alla luce degli indici legali di affidabilità contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), b), c), d), e) tenuto conto che l'appellante:

- ha cercato di circostanziare la domanda proposta (lettera a) del citato art. 3, comma 5. "il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda");

-ha offerto tutti gli elementi in suo possesso, integrando poi in giudizio la documentazione utile alla conferma degli assunti (lett. b" tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi");

- ha reso dichiarazioni che appaiono coerenti e plausibili rispetto alle condizioni generali del paese d'origine (lett. c" le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni pertinenti al suo caso di cui si dispone") tenuto conto della compatibilità del racconto con gli elementi ricavabili dai report allegati al ricorso e dalle fonti di informazione riguardanti il paese di provenienza come sopra sintetizzate, che inducono dunque a ritenere che nel suo complesso il racconto sia credibile

- ha tempestivamente presentato la domanda di riconoscimento, (lett. d "il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale il prima possibile");

-le dichiarazioni sono risultate complessivamente credibili non risultando elementi alla luce dei quali poter pervenire alla conclusione che l'appellante abbia inteso fare un uso strumentale della



procedura ai fini dell'ottenimento della protezione (lett. e) "dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile). Infatti il conflitto su base socio economico tra gli agricoltori ed il Governo, ricordato dall'opponente, trovato oggettivo riscontro nelle informative assunte dalla Corte.

Va quindi valutato se nei fatti come esposti dall'appellante siano rinvenibili i presupposti per l'invocata protezione internazionale, dovendo premettersi che "il richiedente non ha l'obbligo di fornire una qualificazione del fatto esattamente corrispondente ad una delle ipotesi normative di protezione internazionale, essendo sufficiente che descriva i fatti e cerchi di circostanziarli, nei limiti del possibile, facendo comprendere perché si sente esposto in caso di rientro coattivo nel suo paese al medesimo pericolo descritto che lo ha spinto alla fuga o determinato a non tornare"(Cass 2015 n.7333).

Quanto al riconoscimento dello status di rifugiato è "*orientamento pacifico (a partire da Cass. n. 907/1999 e più di recente Cass. n. 18353/2006, 26278/2005, 2091/2005, 5055/2002) che la qualifica di rifugiato politico, riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, ai sensi della convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 e, ora, della direttiva 2005/85 CE, attuata con il D.Lgs n. 25 del 2008 (art. 2), si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita). Si è anche specificato (Cass. n. 26822/2007) che la condizione socio-politica o normativa del paese di provenienza è rilevante ai fini del riconoscimento dello status solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, che rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale". (cfr Cass. 2011 n10177).*

A tale ultimo proposito va ricordato che la Cassazione ha ribadito in varie pronunce (cfr Cass. 25028.05 - 18353.06 - 18941.06 - 19930.07 - 16417.07, tutte richiamate da Cass.2007 26822) il principio per cui "*La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego frapposto alla domanda dalla competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi (attinta anche in via di ragionamenti inferenziali), quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni), senza poter ricavare sillogisticamente ed automaticamente dalla prima la seconda (non ogni appartenente ad una*



minoranza discriminata essendo automaticamente un perseguitato).

La persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato è dunque quella che specificamente può coinvolgere il singolo richiedente, il quale deve essere esposto al rischio concreto di subire persecuzioni (cfr. cass. civ. n. 2682 del 2011).

Nel caso in esame deve escludersi che i fatti narrati dall'appellante evidenzino la sussistenza di una *grave persecuzione personale e diretta* dell'appellante per ragioni di razza, religione o appartenenza ad un particolare gruppo sociale in quanto difetta nelle condotte allegate di cui sarebbe rimasto vittima la natura persecutoria sotto il profilo della intenzionalità di nuocere all'odierno appellante per la sua specifica condizione soggettiva, della reiterazione della condotta di cui il richiedente allega di essere stato succubo; della natura delle ragioni della dedotta persecuzione, che non rientrano fra quelle normativamente stabilite.

La lotta tra il potere costituito, deciso a costruire nella regione un aeroporto, e gli agricoltori delle regione, timorosi di perdere le proprie terre a seguito di espropriazioni non adeguatamente remunerate, non induce da sola a far ritenere che il ricorrente, qualora rientrasse nel suo paese, sarebbe perseguitato, con pericolo per la sua incolumità e per la sua libertà personale sia per la sua fede politica in quanto membro attivo e sostenitore del partito di opposizione, o perché coinvolto nei fatti relativi alle proteste per la costruzione dell'aeroporto a Munshiganj. Come ben rilevato dal Tribunale, infatti, il ricorrente neppure durante l'audizione disposta nel corso del giudizio di primo grado è stato in grado di fornire indicazioni o riscontri sulle presunte persecuzioni dirette e personali perpetrate nei suoi confronti, ovvero sull'esistenza di eventuali condanne inflittele.

4) Carenza di motivazione e omessa valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente mancata o errata applicazione dell' art. dell'art. 2 co.1 lett. g) e art. 14 del D.Lgs. 251/2007 – protezione sussidiaria

In via subordinata il ricorrente aveva richiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Risulta nota la diversità dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato rispetto a quelli che legittimano il riconoscimento della protezione sussidiaria che invece il primo giudice ha accomunato.

Invero in particolare va sottolineato che *In tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico*



ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (così Cass.2014 n6503).

Si tratta quindi di verificare se nella fattispecie l'opponente possa legittimamente dubitare che se ritornasse nel suo Paese di origine correrebbe un rischio effettivo e concreto di subire un grave danno che, nella fattispecie, potrebbe essere individuato dal rischio di rimanere coinvolto dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno (v. lett. C art. 14 D.lgs. n. 251/2007). Com'è noto la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ridimensionato il requisito della individualità della minaccia di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva 2004/83/CE (recepito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c sopra citato) ritenendo che *l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale e l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (v. sentenza 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, Elgafaji) (così Cass.2015 n16202).* Va poi ricordato che la Corte di Giustizia (sentenza Diakité C-285/12-doc. n. 34 dell'appellante) ha chiarito che nel caso di cui alla lettera c) dell'art. 14, in considerazione del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa, la



dicitura “*conflitto armato interno*” deve essere interpretata sulla base di quanto abituale nel “*linguaggio corrente*” e pertanto “*una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro*”, precisando altresì che “*non è necessario che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*”. Si deve quindi ritenere che possano legittimare la tutela sussidiaria anche situazioni non tecnicamente definibili come *guerra civile*, ma pur tuttavia caratterizzate da violenza indiscriminata ed incontrollata alla quale vengono esposte alcune categorie di persone o di gruppi sociali, e che sia sufficiente la rappresentazione di una storia personale o familiare che esponga il richiedente a quelle tipologie di violenza.

La Cassazione, a sua volta, ha precisato che “*In tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente "fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale", in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente.*” (Cassazione civile sez. VI, 30/07/2015, n. 16202).

La Suprema Corte, quanto al piano probatorio, ha altresì chiarito che in tema di protezione internazionale sussidiaria, *l'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l'approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso*



un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2015, n. 7333).

Orbene, l'opponente ha sempre coerentemente riferito di avere partecipato insieme al padre (proprietario terriero) ed al fratello ad una imponente manifestazione di protesta contro il progetto governativo di costruzione di un aeroporto, e di essere stato denunciato e ricercato per tal motivo dalla polizia. In tale scontro ci sarebbero stati morti e feriti. Il suo racconto, come si è visto sopra, è da ritenere credibile. D'altra parte le informative assunte in questa causa sulla regione di provenienza sono del tutto compatibili con la narrazione del ricorrente, essendo pacifica e comprovata l'esistenza di una situazione di forte conflitto tra l'Autorità centrale del Bangladesh e le popolazioni contadine della zona, minacciate di vedersi togliere i campi, unica loro fonte di reddito in una Nazione che notoriamente, e come emerge ampiamente dalla documentazione prodotta dall'appellante, è considerato uno dei paesi più poveri del mondo asiatico, oltretutto spesso colpito da eventi naturali catastrofici, come le alluvioni. In sostanza a ragione di queste tensioni politiche e sociali, manifestazioni e sommosse possono aver luogo in qualsiasi momento con contestuali atti di violenza, blocchi stradali, scontri con la polizia.

In una situazione siffatta, tuttavia, certamente non appare integrata una situazione paragonabile alla guerra civile, o di diffusa violenza indiscriminata e di frequenti scontri tale da mettere in pericolo la situazione personale del ricorrente; trattasi infatti di una episodica controversia tra la popolazione contadina e l'Autorità specificatamente correlata ad una questione attinente all'espropriazione dei campi che di per sé non pare idonea ad ipotizzare il rischio concreto che il ricorrente, una volta rimpatriato, possa incorrere nei danni in particolare descritti dalla lettera c) del citato art. 14 ed essere impedito a svolgere una adeguata attività economica, a reperire mezzi di sostentamento, a crearsi una famiglia, a condurre una esistenza in sicurezza.

5) il mancato riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5 c.6 D.lgs n. 286/1998

L'appellante censura la decisione del Tribunale anche in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, deducendo la sussistenza di ragioni di carattere soggettivo ed oggettivo che giustificerebbero il riconoscimento della detta misura di protezione.

Va ricordato che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4139 del



2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011 22111del 2014) “la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Del resto, la lettura anche solo testuale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 evidenzia tale diversità. Stabilisce la norma che "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6". (Così cass n22111 del 2014).

Non essendo stati normativamente precisati i “seri motivi in particolare di carattere umanitario” in presenza dei quali l’art. 5 comma VI Dlvo 289/1998 prevede il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, la individuazione dei medesimi è rimessa all’interprete con particolare riferimenti a situazione di rischio soggettivo, ad esempio per motivi di salute, o per ragioni inerenti al paese di origine .

Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che *in tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, repute astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore.*(Cass 21 novembre 2011 n 24544).

Va anche precisato che ai fini della concessione del permesso per motivi umanitari ben possono essere valutate le medesime circostanze che si ritengono insufficienti a giustificare la protezione internazionale (v. cass. 2193/15).

Ciò posto va valutata sia la sussistenza di ragioni di vulnerabilità di carattere soggettivo legate alle condizioni di salute o di età o altro dell’appellante, che giustifichino l’esigenza di protezione, sia la sussistenza, con riferimento alla attuale condizione del paese di provenienza



dell'appellante di una situazione di conflitto e violenza che, pur non riconducibile alla situazione di cui alla lettera c) dell' art 14 al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria, integri tuttavia una situazione di insicurezza diffusa per la popolazione che renda l'appellante meritevole della tutela umanitaria.

Nel caso in esame quanto sopra osservato sulla situazione sociale del Paese e sulla particolare questione agraria si ritiene che l'appellante, se rimpatriato, potrebbe in effetti correre il serio rischio di vedere lesi i diritti fondamentali della persona, trovandosi suo malgrado coinvolto nei disordini che frequentemente pare affliggano la zona.

La decisione impugnata va dunque sul punto riformata riconoscendo il diritto del ricorrente ad accedere alla protezione umanitaria richiesta in via gradata.

Le spese di lite dell'intero giudizio possono essere compensate a ragione della peculiarità della vicenda, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce all'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Trento emessa il 15.10.2016, depositata il 18.10.2016, impugnata da [REDACTED] accerta il diritto dell'appellante al rilascio del permesso di soggiorno per "protezione umanitaria".

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Trento il 15/03/2018

Il Presidente est.
Dott. Fabio Maione

